

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Servizio Relazioni Sindacali e Contrattazione Decentrata

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ATENEO
CONTENENTE L'ACCORDO IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO DI CUI
ALL' ART. 86 DEL CCNL 2006/2009
ANNO 2014**

In data 8 luglio 2014, alle ore 14.00, presso i locali del Rettorato dell'Università della Calabria
TRA

la delegazione trattante di Parte Pubblica, costituita dal Rettore, Prof. Gino Mirocle Crisci e dal Direttore Generale, Dott. Fulvio Scarpelli

E

la delegazione trattante di Parte Sindacale, costituita dai componenti RSU e dai Rappresentanti delle OO.SS. d'Ateneo

di seguito anche definite "le Parti",

premesso che:

- l'Università della Calabria ha necessità di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari secondo le modalità e le regole di cui all'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.61, per un numero massimo di ore da stabilire ai sensi del comma 2 dello stesso art.3;
- l'art. 21 del Comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008, quadriennio normativo 2006-2009, al comma 14, stabilisce che le forme di lavoro supplementare previste dall'art.3 del D.Lgs. n.61/2000, devono essere disciplinate con un contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art.3;
- le ore di tale lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario;
- per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono procedere nella corresponsione di compensi relativi a prestazioni di lavoro straordinario secondo le disposizioni di cui all'art. 86, del succitato CCNL 2006-2009;
- l'Ateneo si trova nelle condizioni rappresentate nel punto precedente ossia di dover fronteggiare le attuali particolari situazioni di lavoro, in un momento di forti riduzioni del personale in servizio;
- l'Amministrazione, all'esito della verifica di sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni contrattuali e normative, ha proceduto con D.R. n. 813 del 6 maggio 2014 a costituire ai sensi del comma 1 del succitato art. 86 del CCNL 2006-2009, il Fondo per la corresponsione dei compensi relativi a prestazioni di lavoro straordinario;
- le Parti prendono atto, quindi, che lo stesso Fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, di cui all' art. 86 del C.C.N.L. del comparto Università del 16.10.2008, risulta costituito, per l'anno 2014, in misura pari ad € 177.701,64 al netto degli oneri a carico Ente;
- le Parti prendono atto del parere positivo formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n° 7 del 29 aprile 2014, attestante il rispetto dei limiti prescritti per la quantificazione del Fondo per il lavoro straordinario –anno 2014 – di cui all'ex art.86 del CCNL sopra citato.



Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

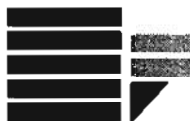
1. Per quanto rappresentato nelle premesse, che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, in applicazione dell'art. 86, comma 1, del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008, quadriennio normativo 2006-2009, che in merito all'utilizzo del lavoro straordinario, così dispone: *"per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999....."*, la consistenza del Fondo di cui all'art.86 del CCNL 2006/2009 per lavoro straordinario, per l'anno 2014 è definita in € 177.701,64.
2. Le Parti concordano di destinare, per l'anno 2014, le risorse del Fondo di cui all' art.86 del CCNL 2006/2009, pari ad € 177.701,64, alla retribuzione del lavoro svolto dai dipendenti incaricati a svolgere attività a carattere supplementare di cui all'art.21 comma 14 del su citato CCNL 2006/2009.
3. In considerazione delle condizioni rappresentate nelle premesse legate alla necessità di dover fronteggiare attuali particolari situazioni di lavoro in un momento di forti riduzioni del personale in servizio, con il presente Accordo si stabilisce che ai dipendenti a tempo parziale, destinatari degli incarichi di cui al comma 1, art.3 del D.Lgs. n.61/2000, potranno essere richieste prestazioni supplementari per un numero massimo di ore che rientri nei limiti del tempo pieno (36 ore);
4. Ai sensi dell' art. 21 comma 14 del C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.2008, dette forme di lavoro supplementare saranno retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
5. Le Parti concordano, che per tutte le altre attività resta valido quanto già disposto in materia nel Contratto Collettivo Integrativo d' Ateneo sottoscritto dalle stesse Parti in data 19 novembre 2009.

Art. 2

Norme finali

1. Il presente Accordo ha validità per l'anno 2014.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme di legge e ai CC.NN.LL di comparto nel tempo vigenti nonché al Contratto Collettivo Integrativo d'Ateneo sottoscritto in data 19 novembre 2009 per le parti non disciplinate dal presente Accordo.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Per la Delegazione di Parte Pubblica

Il Rettore - Prof. Gino Mirocle Crisci

Il Direttore Generale – Dott. Fulvio Scarpelli

Per la Delegazione di Parte Sindacale

Il Portavoce RSU- Dott. Giuseppe Spataro

Rappresentanti delle OO.SS. d'Ateneo

FLC CGIL – Dott. Giuseppe Assalone

CISL Federazione UNIVERSITA' - Dott. Gianfranco Natalizio

UIL RUA – Dott. Francesco Gallo

CSA CISAL UNIVERSITA' - Sig. Settimio Brancaccio

CONFSAL Fed.ne SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI - Dott. P. Stocco

USB PUBBLICO IMPIEGO- Sig. Ruggero Vetere

(dichiarazione verbale)

(DICHIARAZIONE A VERBALE)

(dichiarazione a verbale)